

RG 382/2013



**Tribunale Ordinario di Siena  
Volontaria Giurisdizione**

**DECRETO**

N. RG. 382/B

Reg. cron. n.

1521/13

Reg. rep. n.

591/4

OGGETTO

Oggi 04/12/2013 chiamata la causa alle ore 10.55 avanti il Tribunale in composizione collegiale, composto dai Magistrati:

Marianna Serrao                    presidente  
Stefano Caramellino            giudice relatore  
Flavio Mennella                 giudice o.t.

nella procedura iscritta al numero del registro 382/2013 della volontaria giurisdizione avente ad oggetto Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)

promossa da

NDOJA MONNALISA, NDJMNL94H43G752R, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GUERRINI CARLA, che lo/la rappresenta e difende, con avv. PERIN GIULIA

Parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI MONTERIGGIONI, 00224550525, non costituita e non comparsa

Parte resistente

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO,

sono comparsi:

- nessuno per il Pubblico Ministero
- per parte ricorrente l'avv. Guerrini che dichiara di avere ricevuto delega orale dall'avv. Perin, con la dott.ssa Petrolo Maria Lorenza per la pratica forense e il dott. Aoli Federico
- per parte resistente nessuno

Parte ricorrente produce ricorso e decreto di fissazione di udienza notificati alle seguenti persone nelle seguenti date:

- COMUNE DI MONTERIGGIONI 28.06.2013.

Parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese per la quale si rimette a giustizia.

Il Collegio si ritira in camera di consiglio, al termine della quale pronuncia il seguente

**DECRETO**

- I. Parte ricorrente, cittadina albanese per diritto di sangue nata in Italia il 03.06.1994 e registrata all'anagrafe di tale Comune il 21.10.1997, chiede che le venga riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, secondo comma legge 91/1992.

Il Comune è rimasto contumace.

II. Per quanto attiene al requisito della continuativa regolare residenza in Italia, la circolare Ministero dell'Interno n.22/07 del 7 novembre 2007 ritiene sufficiente che la relativa prova venga offerta mediante " documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso [istante] nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc)".

A tale proposito parte ricorrente ha prodotto attestazione ASL contenente le date delle vaccinazioni di legge, collocate nei primi tre anni di età, antecedenti all'iscrizione anagrafica e tra l'altro scaglionate nel tempo. La continuità della residenza in Italia tra il terzo anno di vita e la maggiore età risulta poi dal doc. 5

La nascita in Italia risulta dall'atto di nascita sub doc. 4.

La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana risale al 06.12.2012 (doc.2), quindi a una data compresa tra il diciottesimo e il diciannovesimo compleanno.

III. Le spese seguono la soccombenza.

La natura camerale della procedura non osta all'applicazione dei consueti parametri, ai sensi dell'art. 7 DM Giustizia 140/2012, poiché in essa si configura una fase decisoria ai sensi dell'art. 11, sesto comma DM Giustizia 140/2012, che equipara ai presenti fini la discussione in pubblica udienza a quella in camera di consiglio.

Il valore di lite è indeterminabile; tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, risulta congruo equiparare il valore della presente lite allo scaglione c.d. di riferimento

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, non si è fatto luogo ad istruttoria.

La liquidazione media è quindi pari a €3300

Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, secondo, terzo e sesto comma e dall'art. 1, sesto comma DM 140/2012, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, per la semplificazione delle forme della procedura, con la riduzione di un terzo del compenso.

Pur trattandosi di incarico collegiale conferito ad Avvocati che non risultano appartenere a società tra professionisti, non viene applicato alcun aumento ex art. 1, quarto comma DM Giustizia 140/2012, poiché al soccombente non deve farsi carico di una scelta fiduciaria della parte vittoriosa e non necessitata, alla luce della portata sistematica del divieto di liquidazione di spese eccessive o superflue ex art. 92, primo comma cpc.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €2200.

La parte vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a € 132.91, risultanti dai contrassegni rinvenibili sulla nota di iscrizione a ruolo, nel fascicolo di parte e a tergo dei provvedimenti in corso di causa.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,

visti gli artt. 737 ss. e 91 ss cpc, 24 DPR 396/2000, 4 legge 91/1992

**PQM**

**Dichiara** la contumacia del resistente COMUNE DI MONTERIGGIONI

**Dichiara** che parte ricorrente NDOJA MONNALISA è in possesso dei requisiti per conseguire la cittadinanza italiana

**Ordina** la trascrizione dell'accertamento nei registri dello stato civile del resistente Comune di

Monteriggioni

**condanna** parte resistente COMUNE DI MONTERIGGIONI, in persona del Sindaco pro tempore a rifondere le spese processuali di parte ricorrente NDOJA MONNALISA, che liquida in euro 2200 per compenso, euro 132.91 per spese, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Letta in udienza.

Siena, 04.12.2013

Il Presidente estensore

Marianna Serrao



APU  
su summi  
13/14  
Mario L. Petalo  
(per Avv. Guccini)

